CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARL OTTO LENZ

presentate l'11 giugno 1996 *

1. In questo procedimento per inadempimento la Commissione fa carico alla Repubblica italiana di essere venuta meno agli obblighi impostile dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, concernente le pile e gli accumulatori contenenti sostanze pericolose [1], non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della stessa direttiva o, quanto meno, non avendole comunicate alla Commissione.

2. L'art. 11 della direttiva 91/157 prescrive agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla stessa prima del 18 settembre 1992 e di comunicare immediatamente alla Commissione le misure emanate a tale scopo.

3. La convenuta non nega l'inadempimento imputatole. Essa si limita a far presente che i provvedimenti necessari per il recepimento della direttiva sono in corso di preparazione.

4. Di conseguenza, non posso che suggerire alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, concernente le pile e gli accumulatori contenenti sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi impostile dalla stessa direttiva. Suggerisco inoltre di porre le spese processuali a carico della Repubblica italiana.

* Lingua originale: il tedesco.
1 — GU L 78, pag. 38.